Conto corrente con la posta **Anno 83° — Numero 44**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 23 febbraio 1942 - ANNO XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo. . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1941

1942

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 3 ottobre 1941-XIX, n. 1625.

Modificazione della denominazione dell'Istituto nazionale Orfani Camicie Nere.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 18 agosto 1939-XVII, n. 1496;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Istituto nazionale Orfani Camicie Nere assume la denominazione di « Collegio nazionale per i figli delle Camicie Nere ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 ottobre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1942-XX
Atti del Governo, registro 442, foglio 59. — MANCINI

REGIO DECRETO 14 novembre 1941-XX, n. 1626.

Autorizzazione al comune di Caporetto (Gorizia) a mutare la denominazione della frazione Dresenza in « Dresenza Picco ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta l'istanza con la quale il podestà di Caporetto, in esecuzione della propria deliberazione 25 maggio 1940-XVIII, n. 47, chiede che, a perpetuare la memoria del sottotenente Alberto Picco, caduto in combattimento sul Monte Nero il 16 giugno 1915, la denominazione della frazione Dresenza venga mutata in « Dresenza Picco »;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Gorizia in seduta del 27 agosto 1940;

Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Caporetto, in provincia di Gorizia, è autorizzato a mutare la denominazione della frazione Dresenza in « Dresenza Picco ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1942-XX
Atti del Governo, registro 442, foglio 60 — MANCINI

REGIO DECRETO 16 dicembre 1941-XX, n. 1627.

Modificazione dell'art. 2 del Regio decreto 1° maggio 1941-XIX, n. 487, relativo alla determinazione degli esiti di lesioni o infermità per la riassunzione o il mantenimento in servizio dei militari invalidi della guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce un ente denominato « Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra »;

Visto il decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, riguardante il mantenimento e la riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 1° maggio 1941-XIX, n. 487, che determina gli esiti di lesione o infermità per la riassunzione o il mantenimento in servizio dei militari invalidi della guerra;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nell'art. 2 del R. decreto 1° maggio 1941-XIX, n. 487, relativo alla determinazione degli esiti di lesioni o infermità per la riassunzione o il mantenimento in servizio dei militari invalidi della guerra, il n. 1° è sostituito dal seguente:

« 1° la cecità di un occhio, quando nell'altro il visus sia inferiore a due terzi del normale, senza correzione ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1942-XX
Atti del Governo, registro 442, foglio 54. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 dicembre 1941-XX, n. 1628.

Costituzione e successivo scioglimento dell'VIII brigata mista CC. NN. « Pusteria ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 2199, relativo all'istituzione di grandi unità della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ed equiparazione del servizio prestato dalle Camicie Nere nei reparti mobilitati per le esigenze delle Colonie dell'Africa Orientale al servizio prestato nel Regio esercito, convertito in legge con la legge 6 aprile 1936-XIV, n. 733;

Visti i Regi decreti 16 luglio 1936-XIV, n. 1786, e 17 giugno 1937-XV, n. 1372, concernenti la costituzione temporanea di unità delle varie armi del Regio esercito e di unità della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Visto il R. decreto 6 giugno 1939-XVII, n. 1020, riguardante la costituzione e lo scioglimento di unità delle varie armi del Regio esercito e di unità della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, d'intesa coi Ministri per l'Africa Italiana e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono sanzionati la costituzione ed il successivo scioglimento dell'VIII brigata mista CC. NN. « Pusteria », avvenuti, rispettivamente, in data 10 gennaio 1937-XV e 10 marzo 1938-XVI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1942-XX
Atti del Governo, registro 442, foglio 55. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 dicembre 1941-XX, n. 1629.

Approvazione del regolamento organico del personale dell'Ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 21 dello statuto dell'Ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma » approvato con R. decreto 1° luglio 1937-XV, n. 2023;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Riconosciuta l'opportunità di provvedere alla emanazione del regolamento del personale della « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma »;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il regolamento relativo all'assunzione e allo stato giuridico del personale dell'Ente « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma », nonchè al trattamento economico del personale e del segretario generale dell'Ente autonomo predetto, secondo il testo annesso al presente decreto, firmato d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, e dai Ministri per le finanze e per le corporazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1942-XX
Atti del Governo, registro 442, foglio 57. — MANCINI

Regolamento organico del personale dell'Ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma »

Art. 1.

Il personale dell'Ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma » è composto di personale di ruolo e di personale avventizio.

Appartengono al personale di ruolo:
un direttore amministrativo;
un consegnatario del materiale;
una dattilografa;
un commesso.

Appartengono al personale avventizio:
un addetto all'ufficio di segreteria; un incaricato dell'ufficio stampa; un ragioniere, un cassiere ed altri impiegati le cui funzioni non abbiano carattere di continuità, da assumersi per il periodo decorrente dall'inizio della preparazione della Mostra, alla liquidazione della medesima.

L'assunzione del personale avventizio deve essere contenuta entro il limite massimo della relativa spesa all'uopo stabilita nel bilancio preventivo.

Art. 2.

Ai posti di ruolo di direttore amministrativo e di consegnatario del materiale si accede a seguito di pubblico concorso per esame; a quello di dattilografa e di commesso a seguito di pubblico concorso per titoli.

Per la nomina a direttore amministrativo è richiesto il diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione tecnica o magistrale e per la nomina a consegnatario del materiale il diploma di licenza della scuola di avviamento professionale o titolo di studio equipollente.

Per la nomina a commesso e a dattilografa è prescritto il certificato di licenza della quinta classe elementare. Per la dattilografa sarà titolo di preferenza il diploma di licenza della scuola di avviamento professionale.

Art. 3.

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 2, debbono avere compiuto, alla data del provvedimento che indice il concorso, l'età di anni 21 e non aver superata alla data stessa quella di anni 30, salvo le elevazioni consentite per quest'ultimo limite dalle disposizioni vigenti in materia.

Gli aspiranti di cui al precedente art. 2 devono essere in possesso, oltre che del titolo di studio richiesto, di tutti gli altri requisiti di carattere generale necessari per l'ammissione a concorsi statali per la nomina a posti di categoria similare.

Art. 4.

Il personale di ruolo può essere collocato a riposo di ufficio, allorchè abbia raggiunto il 65° anno di età o i 40 anni di servizio.

Il personale di ruolo può essere in qualunque tempo licenziato per soppressione di posto o riduzione di organico, e può altresì essere dispensato per inabilità fisica, incapacità professionale o scarso rendimento. All'impiegato proposto per la dispensa è assegnato un termine per presentare, ove lo creda, le sue deduzioni.

La deliberazione di dispensa dev'essere motivata e preceduta, se sia determinata da inabilità fisica, da visita medica collegiale.

E' in facoltà di detto personale di chiedere il collocamento a riposo per ragioni di salute, debitamente comprovate, quando abbia raggiunto il 20° anno di servizio.

Il collocamento a riposo è deliberato dalla Giunta esecutiva.

Art. 5.

Subordinatamente alle esigenze del servizio, il personale di ruolo è ammesso a fruire di un congedo annuale della seguente durata conservando tutti gli assegni:

a) di 30 giorni il direttore amministrativo e il consegnatario del materiale;

b) di 20 giorni la dattilografa e il commesso.

Per comprovati motivi di salute e di famiglia è in facoltà della Giunta esecutiva di concedere al personale un congedo straordinario non superiore ad un mese, durante il quale periodo il personale non ha diritto al supplemento di servizio attivo.

Art. 6.

In caso di malattia, debitamente comprovata, il personale può ottenere, su deliberazione della Giunta esecutiva, il collocamento in aspettativa per motivi di salute per il periodo massimo di un anno, con un assegno non maggiore della metà, nè minore di un terzo, del solo stipendio se esso conti 10 o più anni di servizio, e non maggiore di un terzo nè minore del quarto se conti meno di 10 anni, escluso in ogni caso il supplemento di servizio attivo.

Per comprovate ragioni di famiglia il personale può ottenere, sempre su deliberazione della Giunta esecutiva, il collocamento in aspettativa senza assegni per un periodo massimo di mesi quattro.

Qualora trascorsi i periodi di aspettativa, di cui ai precedenti commi il personale non riprenda servizio, la Giunta esecutiva ne delibera il collocamento a riposo.

Art. 7.

L'orario di ufficio è fissato dal segretario generale, in relazione alle esigenze di servizio ed alle disposizioni di cui al R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1010.

Art. 8.

Nel mese di gennaio di ogni anno il presidente compila per il personale di ruolo le note di qualifica relative all'anno precedente, esprimendo il giudizio complessivo sulla capacità, cultura, operosità, diligenza, disciplina e condotta.

Tale giudizio viene espresso con la qualifica di « ottimo », « distinto » « buono », « mediocre », « cattivo ».

Per conseguire gli aumenti di stipendio di cui all'art. 12 occorre aver riportata la qualifica non inferiore a « buono ». Gli anni per i quali l'impiegato abbia conseguito una qualifica inferiore a « buono », non sono computabili agli effetti degli aumenti periodici di stipendio.

Art. 9.

E' proibito al personale di prendere parte direttamente o per interposta persona, a contratti, forniture, lavori, ecc., interessanti l'Ente. E' pure vietato di esercitare professioni ed altre attività che possono essere in contrasto con l'Ente medesimo. Tutto il personale è tenuto a mantenere l'assoluto segreto degli affari

d'ufficio ed è responsabile verso l'Ente dei danni a questo derivanti da omessa o da imperfetta esecuzione delle proprie mansioni.

Art. 10.

E' obbligatoria per tutto il personale la residenza nel comune di Roma, salvo speciale autorizzazione del presidente. Il personale deve notificare all'ufficio di segreteria la propria abitazione, ed ogni eventuale cambiamento di questa.

Art. 11.

Le mancanze disciplinari sono punibili con:

a) l'ammonizione;

b) la censura;

c) la riduzione dello stipendio che non può superare il quinto nè avere la durata superiore a sei mesi;

d) la sospensione dall'ufficio con privazione dello stipendio che può durare da uno a sei mesi;

e) la revoca dall'impiego;

f) la destituzione.

Le punizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) sono inflitte dal segretario generale, quelle di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *f*) dalla Giunta esecutiva su proposta del presidente.

Il personale che sia incorso in una delle punizioni disciplinari di cui alle lettere *c*) e *d*) non può riportare classifica superiore a « mediocre ».

Per le punizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) è ammesso ricorso al presidente dell'Ente.

Per le punizioni di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *f*) è ammesso il ricorso al Consiglio di amministrazione. I ricorsi di cui sopra devono essere interposti entro 10 giorni dalla notifica della punizione.

Art. 12.

Il trattamento economico annuo del personale di ruolo al lordo delle ritenute di legge, è stabilito come segue:

direttore amministrativo: stipendio iniziale . . . . L. 10.400
supplemento di servizio attivo . . . . » 2.300
con sei aumenti quadriennali in ragione ciascuno dell'8 % dello stipendio iniziale;

consegnatario del materiale: stipendio iniziale . . . . » 7.600
supplemento di servizio attivo . . . . » 1.900
con sei aumenti quadriennali in ragione ciascuno dell'8 % dello stipendio iniziale;

dattilografa: stipendio iniziale . . . » 4.000
supplemento di servizio attivo . . . » 1.000
con quattro aumenti quinquennali in ragione ciascuno dell'8 % dello stipendio iniziale;

commesso: stipendio iniziale . . . . » 5.000
supplemento di servizio attivo . . . » 1.200
con quattro aumenti quadriennali in ragione ciascuno dell'8 % dello stipendio iniziale.

Al personale di cui al precedente comma è attribuita l'aggiunta di famiglia nei limiti, con le norme, ed alle condizioni stabilite in materia per il personale civile dello Stato di categoria similare.

Art. 13.

Per l'assunzione dell'addetto all'ufficio di segreteria è prescritto il diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione tecnica o magistrale.

Per quella dell'incaricato dell'ufficio stampa il diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione tecnica o magistrale e la iscrizione al Sindacato dei giornalisti.

Per il ragioniere, il diploma di abilitazione tecnica commerciale.

Per il cassiere il diploma di licenza della scuola di avviamento professionale o titolo equipollente.

Per l'assunzione del personale di cui al presente articolo e per l'altro personale avventizio di cui al precedente art. 1 e per il trattamento economico da attribuirsi al personale medesimo si osservano le norme e i limiti stabiliti dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, per il personale statale non di ruolo di categoria similare.

Per il personale salariato si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione ed il trattamento economico delle corrispondenti categorie di personale salariato statale.

Art. 14.

Per ogni impiegato di ruolo vengono aperti due conti individuali denominati « conto *A* » e « conto *B* » i quali sono vincolati a favore dell'Ente.

Detti conti sono alimentati rispettivamente il primo da un contributo a carico dell'Ente d'importo pari al 10 % del solo stipendio e il secondo da un contributo a carico del dipendente di importo pari al 5 % del solo stipendio. Per il personale soggetto all'obbligo dell'assicurazione invalidità e vecchiaia le anzidette quote sono ridotte rispettivamente al 5 % e al 3 %.

Le somme versate sui detti conti sono produttive di interessi e la loro amministrazione viene curata dalla Giunta esecutiva che provvede altresì alla capitalizzazione degli interessi maturatisi ogni anno. L'impiegato che cessa dal servizio per collocamento a riposo, dispensa dal servizio, licenziamento o revoca dall'impiego, riscuote l'importo di ambedue i conti in qualunque tempo venga a cessare il servizio. Qualora invece abbandoni il servizio per dimissioni, non può riscuotere che l'ammontare del « conto *B* », mentre l'importo del « conto *A* » andrà a favore dell'Ente.

L'importo dei due conti costituisce il trattamento di quiescenza e tiene luogo ad ogni effetto della indennità di preavviso e di quella di licenziamento prevista dalla legge del contratto di impiego privato.

In caso di destituzione la Giunta esecutiva dell'Ente può disporre che l'impiegato perda il diritto alla liquidazione dell'intero trattamento di quiescenza, nel quale caso l'importo del « conto *A* » sarà riscosso dall'Ente, e quello del « conto *B* » sarà devoluto a favore degli altri impiegati.

L'importo dei due conti, in caso di morte dell'impiegato durante la sua permanenza in servizio, spetta al coniuge e agli altri successori legittimi e testamentari entro il secondo grado di parentela, osservate per l'ordine ed il concorso degli aventi diritto le norme del Codice civile in materia di successione.

Art. 15.

Le somme da versare nei conti individuali *A* e *B* possono, su richiesta dell'impiegato, essere destinate al pagamento del premio di un contratto di assicurazione vita, da stipularsi con l'Istituto nazionale delle assicurazioni. La somma assicurata con tale contratto resta

vincolata a favore dell'Ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma » per tutto il periodo di tempo durante il quale l'impiegato presterà servizio presso il medesimo.

In caso di cessazione dal servizio per volontarie dimissioni dell'impiegato, si provvederà allo svincolo della polizza per la parte di capitale assicurato corrispondente all'importo dei premi versati, mediante prelevamento dal « conto *B* » intestato all'impiegato. Per la parte di capitale assicurato corrispondente all'importo dei premi versati mediante prelevamento dal « conto *A* », la polizza verrà riscattata a favore dell'Ente.

In caso di cessazione dal servizio del dipendente a seguito di collocamento a riposo, dispensa dal servizio, licenziamento o revoca dall'impiego, la polizza viene liberata dal vincolo per il suo intero ammontare. In caso di destituzione senza diritto a trattamento di quiescenza, l'impiegato perde il diritto alla liquidazione dell'intera polizza di assicurazione, la quale sarà riscattata a favore dell'Ente per la parte di capitale assicurato corrispondente all'importo dei premi versati mediante prelevamento dal « conto *A* », e a favore degli altri impiegati per la parte di capitale assicurato corrispondente all'importo dei premi versati mediante prelevamento dal « conto *B* » intestato all'impiegato.

Art. 16.

Al segretario generale dell'Ente sarà corrisposto in dodicesimi un assegno annuo di rappresentanza di L. 15.000 ed un assegno annuo di L. 7000 a titolo di rimborso spese.

Art. 17.

Nella prima attuazione del presente regolamento, i posti di ruolo di cui all'art. 1 possono essere conferiti mediante concorso per titoli al personale in servizio presso l'Ente da almeno cinque anni, il quale sia in possesso del titolo di studio necessario per accedere secondo il regolamento medesimo al posto messo a concorso, nonchè degli altri requisiti di carattere generale, escluso quello dell'età, ed abbia esercitato per almeno un triennio funzioni proprie del predetto posto.

Art. 18.

La Giunta esecutiva provvederà a liquidare il personale attualmente in servizio basandosi sulle norme contemplate dalle attuali leggi sull'impiego privato anche nel caso che il personale venga confermato in carica, ai sensi del precedente art. 17.

Al personale in servizio non di ruolo presso l'Ente pervenuto ai posti di ruolo previsti dal regolamento presente in attuazione del precedente art. 17 è conservata, a titolo di assegno personale riassorbibile e non utile ai fini del trattamento di quiescenza, la eventuale eccedenza del trattamento complessivo per retribuzione e aggiunta di famiglia o indennità di caroviveri di cui risultava fornito alla data di entrata in vigore del predetto regolamento rispetto a quello complessivo annesso, per stipendio, supplemento di servizio attivo, e aggiunta di famiglia, al posto conferito.

Peraltro il trattamento costituito come sopra non può essere superiore a quello massimo annesso, ai titoli suindicati, al posto conferito.

Art. 19.

Per tutto quanto non esplicitamente contemplato nel presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le norme vigenti in materia per i dipendenti statali, escluse quelle concernenti il trattamento di quiescenza.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

LEGGE 26 gennaio 1942-XX, n. 57.

Nomina di un Alto Commissario per la esecuzione degli Accordi italo-tedeschi per l'Alto Adige.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per l'esecuzione degli Accordi italo-tedeschi per l'Alto Adige è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, un Alto Commissario alle dirette dipendenze del Ministro stesso; egli esercita, nei territori degli Accordi, tutte le funzioni occorrenti all'espletamento del suo mandato ed assicura, a questo fine, la necessaria unità d'indirizzo.

Art. 2.

L'Alto Commissario attua le direttive del Ministro per l'interno, al quale sottopone le proposte relative ai problemi concernenti l'emigrazione degli allogeni tedeschi.

Art. 3.

Gli Uffici, Enti ed Istituti costituiti e agenti con la finalità di provvedere alle operazioni di trasferimento degli allogeni e di ripopolamento dei territori degli Accordi sono posti alla diretta dipendenza dell'Alto Commissario.

Art. 4.

L'Alto Commissario ha il suo ufficio in Bolzano; l'Ufficio è costituito con personale comandato appartenente ai ruoli dell'Amministrazione dell'interno e con personale direttamente assunto in base alle norme e con le modalità stabilite col R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Art. 5.

All'Alto Commissario è assegnata, sul bilancio del Ministero dell'interno, una indennità di rappresentanza, che sarà determinata con decreto del Ministro per l'interno, d'intesa col Ministro per le finanze.

Art. 6.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno le variazioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 2 gennaio 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti della tenuta « La Botte » nell'Agro Pontino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 25 novembre 1941-XX, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che gli immobili qui appresso indicati si trovano nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Immobili facenti parte della tenuta « La Botte » trasferita all'Opera con R. decreto 20 ottobre 1932, e riportati nel catasto urbano del comune di Littoria (provenienti dalla partita n. 1156 del comune di Cisterna) in testa a Gaetani don Leone fu don Onorato:

a) foglio n. 43, particella 4 *sub* 2, fabbricato in contrada Casal delle Palme, ad uso caseificio, scuderia ed abitazione, reddito imponibile di Lit. 1400;

b) foglio n. 43, particella 3, fabbricato in contrada Casal delle Palme adibito a farmacia e abitazione, reddito imponibile Lit. 186,65;

c) foglio n. 43, particella 11, cabina elettrica in contrada Quarto Grande di Rocciato di Porcareccia, reddito imponibile Lit. 116,65;

d) foglio n. 65, particella 7, garage in contrada Antonini, reddito imponibile Lit. 93,35.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 17 gennaio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1938-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli immobili sopradescritti sono trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione dei beni stessi da parte dell'Opera nazionale per i combattenti. L'indennità da questa offerta in Lit. 50.000 (cinquantamila) è compresa nell'indennità determinata dal Collegio centrale arbitrale con decisione 31 dicembre 1934 riguardante la tenuta « La Botte ».

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1942-XX
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 155. — D'ELIA

(695)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 12 febbraio 1942-XX.

Nomina del fascista Muzzarini Mario a vice presidente della Corporazione della ortoflorofrutticoltura.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della ortoflorofrutticoltura;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Acerbo Giacomo è stato nominato vice presidente della Corporazione suddetta;

Visto il proprio decreto 31 ottobre 1941-XX, con il quale il fascista Muzzarini Mario è stato nominato vice presidente della Corporazione del legno;

Vista la designazione del Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista per la nomina del fascista Muzzarini Mario a vice presidente della Corporazione della ortoflorofrutticoltura in sostituzione del fascista Acerbo Giacomo;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Muzzarini Mario cessa dalla carica di vice presidente della Corporazione del legno ed è nominato vice presidente della Corporazione della ortoflorofrutticoltura in sostituzione del fascista Acerbo Giacomo che pertanto cessa dalla carica di vice presidente della Corporazione della ortoflorofrutticoltura.

Roma, addì 12 febbraio 1942-XX

(697) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 16 febbraio 1942-XX.

Sostituzione dei liquidatori della Cassa rurale « San Francesco » di Altavilla Milicia (Palermo), della Cassa rurale di Aprigliano Vico (Cosenza), della Cassa rurale di depositi e prestiti di Mendicino (Cosenza) e della Cassa rurale di prestiti « Santa Maria del Borgo » di Sannicandro Garganico (Foggia).

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938,

n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Considerata l'opportunità di provvedere, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, alla sostituzione dei liquidatori della Cassa rurale « San Francesco » di Altavilla Milicia, con sede nel comune di Altavilla Milicia (Palermo), della Cassa rurale di Aprigliano Vico, con sede nel comune di Aprigliano Vico (Cosenza), della Cassa rurale di depositi e prestiti di Mendicino, con sede nel comune di Mendicino (Cosenza) e della Cassa rurale di prestiti « Santa Maria del Borgo » di Sannicandro Garganico, con sede nel comune di Sannicandro Garganico (Foggia), aziende le quali si trovano in liquidazione secondo le norme ordinarie;

Decreta:

Sono nominati liquidatori delle aziende di credito appresso indicate, in sostituzione degli attuali liquidatori:

1) l'avv. Antonio Gaspare Rubino di Stefano per la Cassa rurale « San Francesco » di Altavilla Milicia, con sede nel comune di Altavilla Milicia (Palermo);

2) l'avv. Roberto Spadafora per la Cassa rurale di Aprigliano Vico, con sede nel comune di Aprigliano Vico (Cosenza);

3) l'avv. Luigi Caputo fu Giuseppe per la Cassa rurale di depositi e prestiti di Mendicino, con sede nel comune di Mendicino (Cosenza);

4) il cav. uff. Giacomo De Martino per la Cassa rurale di prestiti « Santa Maria del Borgo » di Sannicandro Garganico, con sede nel comune di Sannicandro Garganico (Foggia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 febbraio 1942-XX

(718) MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1942-XX.

Sottoposizione a liquidazione della ditta Mantacas e Vintiadis e della ditta E. Vintiadis, con sede a Genova, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto interministeriale 17 marzo 1941-XIX, con il quale fu sottoposta a sequestro la ditta Mantacas e Vintiadis, con sede a Genova;

Visto il decreto interministeriale 21 dicembre 1941-XX, con il quale fu sottoposta a sequestro la ditta E. Vintiadis, con sede a Genova;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione economica della ditta Mantacas e Vintiadis e della ditta E. Vintiadis, socia di fatto della prima, è opportuno disporre la liquidazione di ambedue le aziende, affidandone l'incarico all'attuale sequestratario, cav. di gr. cr. prof. Giuseppe Scalise;

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta Mantacas e Vintiadis e la ditta E. Vintiadis, ambedue con sede a Genova, sono sottoposte a liquidazione ed è nominato liquidatore il cav. di gr. cr. prof. Giuseppe Scalise.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(705)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1942-XX.

Sottoposizione a sequestro della S. A. American Export Lines, con sede a Genova, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. American Export Lines, con sede in Genova, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità degli Stati Uniti di America;

Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sequestro ai sensi del citato Regio decreto-legge e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La S. A. American Export Lines, con sede in Genova, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il gr. uff. Enrico Trotta.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 gennaio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(720)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1942-XX.

Sottoposizione a liquidazione della Società I. G. Levi, con sede a Napoli, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto interministeriale 22 marzo 1941, con il quale fu sottoposta a sequestro la Società I. G. Levi, con sede a Napoli;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione economica dell'azienda, è opportuno disporne la liquidazione, affidando il relativo incarico all'attuale sequestratario, avv. Ettore Niutta;

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società I. G. Levi, con sede a Napoli, è sottoposta a liquidazione ed è nominato liquidatore l'avv. Ettore Niutta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 gennaio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(704)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1942-XX.
Sottoposizione a sequestro della S. A. San Maurizio, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. San Maurizio, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, in quanto il suo capitale azionario è sottoscritto in prevalenza da persone di nazionalità degli Stati Uniti d'America;

Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sequestro ai sensi del citato Regio decreto-legge e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La S. A. San Maurizio, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il ten. col. avv. Guido Fioroni.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 gennaio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(703)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1942-XX.
Sottoposizione a liquidazione della S. A. Profumeria Avigliana (S.A.P.A.), con sede a Torino, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 18 novembre 1940-XIX col quale la S. A. Profumeria Avigliana (S.A.P.A.), con sede in Torino, fu sottoposta a sequestro;

Vista la relazione del sequestratario;

Considerata l'opportunità di porre in liquidazione la Società predetta;

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La S. A. Profumeria Avigliana (S.A.P.A.), con sede in Torino, già sottoposta a sequestro con decreto interministeriale in data 18 novembre 1940-XIX, è posta in liquidazione ed è nominato liquidatore il dott. Luigi Meda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 febbraio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(721)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi dei banchi di stagno.

In relazione alle norme emanate con R. decreto-legge 11 maggio 1941, n. 367, per la denuncia e la raccolta dei banchi di stagno nei pubblici esercizi, il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 235 dell'11 febbraio corrente, ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto, ha stabilito in lire quaranta al chilo il prezzo dei suddetti banchi prescindendo dal tenore di stagno e di altri metalli in essi contenuti.

Le spese di rimozione dei banchi sono a carico dei detentori.

(735)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, ad acquistare un terreno sito in località San Sebastiano nel comune di Acuto in provincia di Frosinone.

Con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, in data 11 febbraio 1942-XX, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia è stata autorizzata ad acquistare un appezzamento di terreno sito in località S. Sebastiano del comune di Acuto, in provincia di Frosinone, da adibire ad uso di palestra per l'Istituto preventoriale di detta città.

(725)

Cambiamento di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 17243 dell'11 dicembre 1941-XX, i signori Pincherle-Moravia Adriana, Alberto, Elena e Gastone di Carlo e di De Marsanich Teresa, nati a Roma il 25 dicembre 1905, 28 novembre 1907, 29 marzo 1909, 10 agosto 1914, residenti a Roma, sono stati autorizzati a sostituire il proprio cognome « Pincherle Moravia » con quello « Piccinini » ai sensi della legge 28 settembre 1940-XVIII, n. 1459.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

(634)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione.

2° semestre 1941-XIX *valevole pel* 1° *semestre* 1942-XX

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato.				
	a) Consolidati :				
1	Rendita 5 % (netto) 1935	93,85	91,35	84,72	82,22
2	» 3,50 % (netto) 1906	76,95	75,20	69,43	67,68
3	» 3,50 % (netto) 1902	74,50	72,75	67,23	65,48
4	» 3 % (lordo)	52,45	51,25	47,33	46,13
	b) Redimibile:				
5	Redimibile 5 % (1936)	95,15	92,65	85,89	83,39
6	» (3,50 % 1934)	73,55	71,80	66,37	64,62
7	Prestito nazionale 1916 - 5 %	—	—	—	—
8	Obbligazioni delle Venezie 3,50 %	97,05	95,30	87,52	85,77
9	Debito redimibile 4,75 % (Legge 28-2-1934, n. 210)	502,87	491 —	453,77	441,90
10	» » 3,50 % (Legge 24-12-1908, n. 731)	435,75	427 —	393,05	384,30
11	» » 3 % (Legge 15-5-1910, n. 228)	421,50	414 —	380,10	372,60
12	Obbligazioni pei lavori del Tevere 5 %	455 —	445 —	410,50	400,50
13	» » » edilizi di Roma 5 %	462 —	452 —	416,80	406,80
14	» lavori risanamento città di Napoli 5 %	426 —	416 —	384,40	374,40
15	» Ferrovie Mediterranee-Adriatiche-Sicule 3 %	318 —	312,22	286,78	281 —
16	» Strade Ferrate Romane 3 %	393 —	387,22	354,28	348,50
17	» » » Tirreno 5 %	468 —	458 —	422,20	412,20
18	» » » Maremmane 5 %	419 —	409 —	378,10	368,10
19	» » » Vittorio Emanuele 3 %	393 —	387 —	354,30	348,30
20	» » » Cuneo 3 %	395 —	389 —	356,10	350,10
21	» » » Torino-Savona-Acqui 3 %	362 —	356 —	326,40	320,40
22	» » » Udine-Pontebba 5 %	360 —	350,29	324,98	315,27
23	» » » Lucca-Pistoia 3 %	350 —	345,17	315,49	310,66
24	» » » Cavallermaggiore-Alessandria 3 %	355 —	349,22	320,08	314,30
25	» Ferrovie Livornesi C. D. 3 %	424 —	418,24	382,18	376,42
26	» » » A. B. 3 %	416 —	410,24	374,98	369,22
27	Azioni Ferrovie Cavallermaggiore - Brà	—	—	—	—
28	» » Brà Cantalupo-Castagnole-Mortara	—	—	—	—
	) Buoni :				
29	Novennali - 1950 - 5 %	100,45	97,95	90,66	88,16
30	» - 1943 - 4 % (15 Febbraio)	99,45	97,45	89,71	87,71
31	» - 1943 - 4 % (15 Dicembre)	98,90	96,90	89,21	87,21
32	» - 1944 - 5 %	100,20	97,70	90,43	87,93
33	» - 1949 - 5 %	100,60	98,10	90,79	88,29
	Titoli garantiti dallo Stato.				
34	Obbligazioni Ferrovie Sarde 3 %	273 —	267,20	246,28	240,48
35	Cartelle Credito Comunale e Provinciale 4 %	178 —	174 —	160,60	156,60
36	Cartelle speciali Credito Comunale e Provinciale 3,75 %	429,37	420 —	387,37	378 —
37	» ordinarie » » » 3,75 %	880,75	862 —	794,55	775,80
38	Prestito Unificato Città di Napoli 5 %	65 —	63,10	58,69	56,79
39	Consorzio Credito per le Opere Pubbliche 5 %	492,50	480 —	444,50	432 —
40	» C. O. P. Istituto Ricostruzione Industriale 4 1/2 %	491,25	480 —	443,25	432 —
41	» C. O. P. Serie Elettr. Ferrovie dello Stato 4 1/2 %	502,25	491 —	453,15	441,90
42	» Credito Opere Pubbliche - Serie Città di Genova 5 %	488,50	476 —	440,90	428,40
43	» » » » » » » Roma 5 %	487,50	475 —	440 —	427,50
44	» » » » » » » Torino 4,50 %	477,25	466 —	430,65	419,40
45	I. R. I. Serie speciale S. T. E. T. 4 %	765 —	755 —	689,50	679,50
46	» Mare - 4,50 %	493 —	481,75	444,83	433,58
47	» Ferro - 4,50 %	527 —	515,75	475,43	464,18
48	Obbligazione Società Nazionale Cogne 6 %	520 —	505 —	469,50	454,50
49	» » » » 6,50 %	517,25	501 —	467,15	450,90
50	Azioni A. N. I. C.	119 —	116 —	107,40	104,40
51	Conzorzio Credito O. P. Città di Trieste 4 1/2 %	453,25	442 —	409,05	397,80

Segue: **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione.**

2° *semestre* 1941-XIX *valevole pel* 1° *semestre* 1942-XX

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo — Con cedola	Detratto il decimo — Senza cedola
	Titoli di Stati Esteri				
52	Prestito Internazionale, Tedesco 5,50 %	640 —	621,50	577,85	559,35
53	Prestito Tedesco 7 %	360 —	347,50	325,25	312,75
	Obbligazioni fondiarie e equiparate.				
54	Banca d'Italia 3,75 %	477,37	468 —	430,57	421,20
55	Istituto Italiano Credito Fondiario - Roma 5 %	489,50	477 —	441,80	429,30
56	» » » » - Roma 4 %	465 —	455 —	419,50	409,50
57	» » » » Conversione 4 %	477 —	467 —	430,30	420,30
58	» » » » 3,50 %	441,75	433 —	398,45	389,70
59	» di Credito Fondiario Venezie 3,75 %	455,37	446 —	410,77	401,40
60	» » » » 4 %	466 —	456 —	420,40	410,40
61	» » » » Conversione 4 %	475 —	465 —	428,50	418,50
62	» » » Venezia Tridentina - Trento 4 %	444 —	434 —	400,60	390,60
63	» » » » » » Conv. 4 %	474 —	464 —	427,60	417,60
64	Credito Fondiario Friuli Orientale Gorizia 5 %	466,50	454 —	421,10	408,60
65	Istituto di Credito Fondiario Friuli Orientale Gorizia 4 %	435 —	425 —	392,50	382,50
66	» » » » » » Conv. 4 %	446 —	436 —	402,40	392,40
67	Credito Fondiario Sardo Roma 4 %	456 —	446 —	411,40	401,40
68	» » » » Conversione 4 %	461 —	451 —	415,90	405,90
69	» » » 5 %	474,50	462 —	428,30	415,80
70	» » Banco Sicilia 5 %	477,50	465 —	431 —	418,50
71	» » » » 4 %	441 —	431 —	397,90	387,90
72	» » » » Conversione 4 %	460 —	450 —	415 —	405 —
73	» » » » 3,75 %	491,37	482 —	443,17	433,80
74	» » Banco di Napoli 5 %	498,50	486 —	449,90	437,40
75	» » » » 4 %	457 —	447 —	412,30	402,30
76	» » » » Conversione 4 %	476 —	466 —	429,40	419,40
77	Cassa di Risparmio Provincie Lombarde 4 %	490 —	480 —	442 —	432 —
78	» » » » Conversione 4 %	486 —	476 —	438,40	428,40
79	» » » » 3,50 %	438,75	430 —	395,75	387 —
80	» » Bologna 5 %	500,50	488 —	451,70	439,20
81	» » » 4 %	450 —	440 —	406 —	396 —
82	» » » Conversione 4 %	455 —	445 —	410,50	400,50
83	» » » 3,50 %	439,75	431 —	396,65	387,90
84	Istituto Credito Fondiario dell'Istria Conversione 4 %	91 —	89 —	82,10	80,10
85	Monte dei Paschi - Siena 5 %	507,50	495 —	458 —	445,50
86	» » » 4 %	474 —	464 —	427,60	417,60
87	» » » Conversione 4 %	489 —	479 —	441,10	431,10
88	» » » 3,50 %	453,75	445 —	409,25	400,50
89	Opere Pie S. Paolo - Torino Conversione 4 %	485 —	475 —	437,50	427,50
90	» » » » 3,75 %	504,37	495 —	454,87	445,50
91	» » » » 3,50 %	434,75	426 —	392,15	383,40
92	Istituto Credito Impresa Pubblica Utilità 6 %	515 —	500 —	465 —	450 —
93	» » I. P. U. serie speciale Telefonica 6 %	521 —	506 —	470,40	455,40
94	» Nazionale Credito Edilizio 6 %	520 —	505 —	469,50	454,50
95	» » » » 3 ½ %	402,75	394 —	363,35	354,60
96	» » » » 5 %	478,50	466 —	431,90	419,40
97	Consorzio Mutui dannegg. Terremoto 4 %	458 —	448 —	413,20	403,20
98	» » » » Conversione 4 %	465 —	455 —	419,50	409,50
99	» Nazionale Credito Agrario Miglioramento 4 %	451 —	441 —	406,90	396,90
100	» » » » » Conversione 4 %	457 —	447 —	412,30	402,30
101	» » » » » 5 %	472,50	460 —	426,50	414 —
102	Istituto per il Credito Navale (serie speciale) 6 ½ %	523 —	508 —	472,20	457,20
103	» » » (serie ordinaria) 6 ½ %	518 —	503 —	467,70	452,70
104	» Mobiliare Italiano 5 % (II emiss.)	1015,50	1 003 —	915,20	902,70
105	» » » 5 % (III emiss.)	1015,50	1 003 —	915,20	902,70
106	» » » 5 % (VII emiss.)	972,50	960 —	876,50	864 —
107	Banca Nazionale del Lavoro 4 %	448 —	438 —	404,20	394,20
108	» » » » Conversione 4 %	448 —	438 —	404,20	394,20
109	Istituto Credito Fondiario delle Ferrovie 5 %	492,50	480 —	444,50	432 —

(729)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 % (1906)	856801 856802	Torina Teresa di Gaspare, minore sotto la curatela del marito La Licata Salvatore di Giuseppe, dom. a Palermo, vincolato come dote della titolare . . . L.	392 — 658 —
Rendita 5 % (1935)	101279	Martone Paolo fu Vincenzo dom. in Napoli, ipotecata per cauzione notarile . . . »	700 —
Cons. 5 %	415724 Solo per il certif. di usufr.	Congregazione di carità di Envie (Cuneo), con vincolo di usufrutto vitalizio a favore di Ruffinengo Maria fu Francesco . »	665 —
Rendita 5 % (1935)	123373 Solo per il certif. di usufr.	Di Nola Amedeo di Giuseppe, dom. in Castellammare di Stabia (Napoli), con usufrutto vitalizio a Di Nola Giuseppe fu Francesco-Saverio e Somma Elisa fu Pasquale . . . »	1360 —
Rendita 5 % (1935)	116285 Solo per il certificato di nuda proprietà	Nastasi Filomena, Antonino e Angelina fu Orazio, minori sotto la patria potestà della madre Spadaro Vincenza, dom. a Messina, con usufrutto vitalizio a favore di Spadaro Vincenza fu Giuseppe, dom. a Messina . . . »	75 —
P. R. 3,50 % (1934)	234113 Solo per il certificato di nuda proprietà	Congregazione di carità di Ponte S. Martino (Aosta), vincolato di usufrutto congiuntivo e cumulativo a favore dei coniugi Neyvoz Giocondo fu Giovanni-Giuseppe e Prola Domitilla fu Casimiro . . . »	14 —
Cons. 3,50 % (1906)	347943 Solo per il certificato di nuda proprietà	Asquer Manca Gavino Angelica e Giuseppina fu Gavino, minori sotto la patria potestà della madre Manca di Nissa Clementina di Carlo ved. di Asquer, dom. a Cagliari, con usufrutto vitalizio a Manca di Nissa Clementina di Carlo ved. Asquer, dom. a Cagliari . . . »	35 —
Rendita 5 % (1935)	119386 Solo per il certificato di nuda proprietà	Clivio Eugenio di Luigi, dom. a Napoli, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a favore di Clivio Luigi fu Eugenio e Calzone Luigia-Margherita fu Giovanni-Battista moglie di Clivio Luigi, dom. a Torino . »	1345 —
P. R. 3,50 % (1934)	103554	Menozzi Catullo fu Saturnino, dom. a Borgo S. Donnino (Parma) »	14 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 8 ottobre 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(4057)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli dell'11 febbraio 1942-XX - N. 27

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,10	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,9693
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	4,475	—
Grecia (dracma)	—	12,50
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7895	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	65,40	—
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	—	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	4,67976
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	80,25
Id. 3,50 % (1902)	77,675
Id. 3 % lordo	53,875
Id. 5 % (1935)	93,425
Redimibile 3,50 % (1934)	74,775
Id. 5 % (1936)	95,30
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95,275
Buoni Tesoro novenn. 4 % - scad. 15 febbraio 1943	98,825
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	98,425
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	98,50
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	97,775
Id. Id. Id. 5 % - Id. febbraio 1950	97,50
Id. Id. Id. 5 % - Id. settembre 1950	97,25

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 12 febbraio 1942-XX - N. 28

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,10	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,9698
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	4,475	—
Grecia (dracma)	—	12,50
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7895	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	65,40	—
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	—	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	4,67976
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	80,375
Id. 3,50 % (1902)	77,65
Id. 3 % lordo	53,90
Id. 5 % (1935)	93,45
Redimibile 3,50 % (1934)	75,025
Id. 5 % (1936)	95,375
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95,325
Buoni Tesoro novenn. 4 % - scad. 15 febbraio 1943	98,775
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	98,35
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	98,50
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	97,725
Id. Id. Id. 5 % - Id. febbraio 1950	97,50
Id. Id. Id. 5 % - Id. settembre 1950	97,25

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comunicato relativo ai prezzi dalla produzione al consumo delle carrube destinate all'alimentazione umana

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato, come segue, i prezzi dalla produzione al consumo delle carrube scelte destinate all'alimentazione umana.

1. Prezzo della merce nuda franco vagone partenza: lire 190,00 al quintale;

2. Prezzo di cessione da Cereagricola a grossista: lire 269,00 al quintale;

3. Prezzo di cessione dal grossista franco negozio dettagliante o franco vagone partenza: lire 289,45 al quintale;

4. Prezzo al consumo: lire 3,00 al kg.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(741)

Comunicato relativo ai prezzi della ricotta fresca riferiti alle varie fasi di scambio

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a modifica e a completamento delle disposizioni relative ai prezzi della ricotta fresca, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 19 dicembre 1941-XX, ha riferito come segue i prezzi della ricotta fresca alle varie fasi di scambio:

1) Per le vendite da produttore a grossista, franco magazzino grossista locale il prezzo della ricotta viene fissato in L. 9,50 il kg.;

2) I prezzi al consumo verranno determinati in ciascuna Provincia dagli organi locali apportando al prezzo di L. 9,50 sopra indicato le maggiorazioni corrispondenti agli effettivi oneri relativi alla distribuzione e all'immissione al consumo;

3) Per la provincia di Roma i prezzi al kg. sono stati così fissati:

a) prezzo da produttore a grossista, franco magazzino raccoglitore, L. 9,50;

b) prezzo da grossista a dettagliante, franco negozio dettagliante, L. 11,70;
c) prezzo al consumo, L. 13;
4) Per la provincia di Napoli i prezzi al kg., da valere per merce proveniente da qualsiasi Provincia di produzione della ricotta sono stati così fissati:
a) prezzo da produttore a grossista franco magazzino grossista raccoglitore, L. 9,50;
b) prezzo da grossista, franco magazzino grossista locale di Napoli, franco stazione partenza, L. 11,00;
c) prezzo da grossista locale a dettagliante, franco negozio dettagliante, L. 13,60;
d) prezzo al consumo L. 15,00.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(712)

Comunicato relativo al prezzo dell'estratto vegetale normale riferito a prodotto « grezzo »

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste precisa che il prezzo di lire 1948 al quintale, determinato per l'estratto vegetale normale in recipienti da 25 chilogrammi, di cui alla disposizione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1942-XX, deve intendersi riferito a prodotto « grezzo ».

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(743)

Comunicato relativo ai prezzi dalla produzione al consumo dei piselli spezzati

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato, come segue i prezzi dalla produzione al consumo dei piselli spezzati:
1. Prezzo alla produzione: L. 450,00 al quintale;
2. Prezzo della merce franco stabilimento di lavorazione: L. 531,75 al quintale;
3. Prezzo della merce lavorata franco stazione partenza: L. 761,25 al quintale;
4. Prezzo di cessione da CONACER a grossista distributore per merce telata franco vagone destino: L. 794,25 al quintale;
5. Prezzo franco negozio dettagliante o franco vagone partenza: L. 846,60 al quintale;
6. Prezzo al consumo: L. 9,60 al kg.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(744)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario del canale Vescovo nel comune di Felino in provincia di Parma.

Con R. decreto 10 ottobre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre successivo al registro 22, foglio 234, è stato costituito il Consorzio di miglioramento fondiario del canale Vescovo, in comune di Felino (Parma).

(706)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Conferma in carica di un sindaco del Monte di credito su pegno di Savona

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;
Veduto l'art. 12 dello statuto del Monte di credito su pegno di Savona, con sede in Savona, approvato con decreto 24 maggio 1941-XIX del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;
Veduto il proprio provvedimento 23 gennaio 1940-XVIII, con il quale il comm. rag. Luigi Aschiero è stato nominato sindaco del Monte predetto;

Dispone:

Il comm. rag. Luigi Aschiero è confermato sindaco del Monte di credito su pegno di Savona, con sede in Savona, per il triennio 1942-XX - 1944-XXIII.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 febbraio 1942-XX

V. AZZOLINI

(667)

Sostituzione del presidente del Consiglio d'amministrazione del Monte di credito su pegno di Piazza Armerina (Enna)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;
Veduto il proprio provvedimento in data 16 maggio 1940-XVIII, col quale il dott. Gino Salemi è stato nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Piazza Armerina, con sede in Piazza Armerina;
Considerato che occorre provvedere a ricoprire la carica di presidente dell'anzidetto Monte, rimasta vacante a seguito delle dimissioni rassegnate dal predetto dott. Gino Salemi;

Dispone:

L'avv. Ernesto Giunta è nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Piazza Armerina, con sede in Piazza Armerina (Enna), in sostituzione del dott. Gino Salemi, dimissionario.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 febbraio 1942-XX

V. AZZOLINI

(668)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Siligo (Sassari) e Villaspeciosa (Cagliari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto Regio decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Il signor Antonio Elia Vargiu fu Baingio per la Cassa comunale di credito agrario di Siligo (Sassari);

Il signor Basilio Sanna fu Luigi per la Cassa comunale di credito agrario di Villaspeciosa (Cagliari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 febbraio 1942-XX

V. AZZOLINI

(712)

Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Carpineto Romano (Roma)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto Regio decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Carpineto Romano (Roma), in data 23 novembre 1941-XX, in ordine all'approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario medesima;

Dispone.

E' approvato lo statuto-regolamento, allegato al presente provvedimento, della Cassa comunale di credito agrario di Carpineto Romano (Roma).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 febbraio 1942-XX

V. AZZOLINI

(713)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale dell'Unione Siculo-Albanese cattolica di Piana dei Greci, in liquidazione, con sede in Piana degli Albanesi (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 21 maggio 1941-XIX, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale dell'Unione Siculo-Albanese cattolica di Piana dei Greci, con sede nel comune di Piana degli Albanesi (Palermo), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento, in data 21 maggio 1941, con il quale il dott. Tommaso Mirabella Corselli è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerato che il predetto dott. Mirabella Corselli è stato richiamato alle armi e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il rag. Michele Orlando fu Salvatore è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale dell'Unione Siculo-Albanese cattolica di Piana dei Greci, in liquidazione, avente sede nel comune di Piana degli Albanesi (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del dott. Tommaso Mirabella Corselli.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 febbraio 1942-XX

V. AZZOLINI

(726)

CONCORSI

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Concorso per titoli a 12 posti di primo segretario (gruppo A, grado 9°) nel ruolo direttivo del Ministero della cultura popolare.

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 3, che istituisce i ruoli organici del personale del Ministero della cultura popolare;

Visto l'art. 3 del R. decreto 11 dicembre 1941-XX, n. 1608, che autorizza il Ministero della cultura popolare ad indire un concorso per titoli a 12 posti di primo segretario (grado 9°, gruppo *A*) da distaccare presso le Regie prefetture del Regno, presso l'Alto Commissariato per la provincia di Lubiana e presso il Regio Governo delle Isole italiane dell'Egeo, con le funzioni di addetto stampa;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 12 posti di primo segretario (gruppo *A*, grado 9°) nel ruolo direttivo del Ministero della cultura popolare.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestar servizio presso le sedi previste dall'art. 2 del R. decreto 11 dicembre 1941-XX, n 1608.

Art. 2.

Il concorso di cui al precedente articolo è riservato al personale di ruolo di gruppo A, appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato, che rivesta lo stesso grado di quello messo a concorso

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte e sottoscritte di pugno dell'aspirante, su carta da bollo da L. 6, corredate dai documenti di cui appresso, dovranno essere inoltrate, per via gerarchica al Ministero della cultura popolare (Direzione generale per i servizi amministrativi, gli affari generali ed il personale - Divisione personale) non oltre il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande i concorrenti dovranno indicare il loro recapito ed elencare i documenti e i titoli allegati e dovranno altresì dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina al posto cui aspirano, qualsiasi residenza.

Nel trasmettere le domande, le Amministrazioni dalle quali i candidati dipendono, uniranno un dettagliato rapporto informativo dal quale risultino gli eventuali fatti di notevole importanza riferibili alla carriera dei candidati stessi.

Per gli aspiranti che risiedano nelle Colonie oppure all'estero e per quelli che, da apposita dichiarazione del Comando da cui dipendono — da allegare alla domanda — risultino alle armi, il termine di presentazione delle domande è aumentato di 15 giorni.

La data di arrivo delle domande e dei documenti è stabilita dal bollo a data apposto dalla Divisione del personale dal Ministero della cultura popolare.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

a) titolo di studio, originale o copia autentica;

b) copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui il funzionario dipende con l'indicazione delle note di qualifica attribuite dall'anno di assunzione nel ruolo dell'Amministrazione di provenienza;

c) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra ovvero certificato di esito di leva;

d) certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante la iscrizione al Partito Nazionale Fascista per l'anno XX, con la indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera. Detto certificato deve essere rilasciato dal competente segretario federale o dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero.

Per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista antemarcia il certificato stesso dovrà anche attestare che l'iscrizione non ebbe interruzione e dovrà essere vistato per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F.;

e) certificato su carta da bollo da L. 4 debitamente legalizzato, comprovante lo stato di famiglia del concorrente;

f) pubblicazioni (escluse le opere manoscritte o dattilografate), titoli di carriera ed ogni altro documento atto a dimostrare eventuali benemerenze;

g) documenti dai quali risulti la specifica attitudine del concorrente ad esercitare funzioni nelle materie di competenza del Ministero della cultura popolare, con particolare riguardo a quelle della stampa.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero della cultura popolare (Direzione generale per i servizi amministrativi, gli affari generali ed il personale — Divisione personale), dopo il termine di cui al 1° e al 4° comma dell'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Tutti i documenti devono essere effettivamente allegati alla domanda e non si ammettono riferimenti a documenti presentati o giacenti presso altre Amministrazioni.

Art. 6.

Il Ministero della cultura popolare si riserva la facoltà di richiedere in visione alle Amministrazioni dalle quali i concorrenti dipendono gli atti matricolari ed il fascicolo personale dei concorrenti medesimi.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta del Direttore generale per la stampa italiana, presidente, tre funzionari di grado non inferiore al 4° e dal capo della Divisione personale del Ministero della cultura popolare, membri.

Un funzionario di grado non inferiore al 9° eserciterà le funzioni di segretario.

La Commissione, in base ai titoli e ai documenti esibiti attribuirà a ciascuno degli aspiranti una votazione espressa in centesimi. L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a 60/100.

La Commissione formerà apposita graduatoria di merito secondo l'ordine di votazione attribuito ai singoli aspiranti.

Art. 8.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione sugli eventuali reclami, da presentare non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno della graduatoria stessa, provvede, in via definitiva, il Ministro per la cultura popolare, sentita la Commissione giudicatrice.

Art. 9.

Con decreto del Ministro per la cultura popolare sarà provveduto alla nomina dei vincitori compresi nella graduatoria di cui al precedente art. 7.

Art. 10.

Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 11.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 febbraio 1942-XX.

Il Ministro: PAVOLINI

(740)

REGIA PREFETTURA DI ROVIGO

Variazioni alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Visto il R. decreto in data 1° dicembre 1941, n. 23855 con cui viene approvata la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso a cinque posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Rovigo al 30 novembre 1939;

Visto il proprio decreto pari numero e data relativo alla dichiarazione delle vincitrici al concorso suddetto;

Ritenuto che l'ostetrica Zagato Fernanda 1ª classificata fra le vincitrici del concorso di cui trattasi, con attribuzione del posto di Guarda Veneta, ha rinunciato alla nomina;

Ritenuto che la 2ª, la 3ª e la 5ª classificata hanno ottenuto la prima sede richiesta nella domanda, mentre la 4ª nominata alla condotta di Occhiobello ha dichiarato che intende rinunciare alla nomina di titolare della condotta di Guarda Veneta, chiesta quale prima sede fra quelle indicate nella domanda;

Ritenuto altresì che la candidata 6ª classificata Moscato Giovanna da Campertogno (Vercelli), ha comunicato che accetta la condotta presso il suddetto Comune;

Visti gli articoli 23, 26, 55 e 56 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Moscato Giovanna è dichiarata vincitrice del concorso di cui in narrativa con l'attribuzione della condotta ostetrica di Guarda Veneta, resasi vacante in seguito alla rinuncia della prima classificata.

Il podestà di Guarda Veneta è incaricato degli ulteriori adempimenti ai sensi dell'art. 56 del Regio decreto sopra citato.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Rovigo, e pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Rovigo, addì 7 febbraio 1942-XX

Il prefetto: STROPPOLATINI

(672)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.